l’Amministratore, in ossequio ai compiti ricevuti, a latere delle attività e di quanto stabilito per la ristrutturazione della controllante Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 19.07.2014, l’Ente Comune di Bellizzi ha assegnato alla società Cooperazione & Rinascita S.r.l. *“una due diligence sui conti e sull’operato della società …. al fine di far emergere le cause di quanto emerso alla data del giugno 2014, accertandone eventuali responsabilità*”, relazione come segue:

1. in merito ai formalismi legati alla approvazione dei bilanci degli esercizi 2011, 2012 e 2013, l’Organo Amministrativo ha nei tempi redatto i progetti d bilancio, convocato l’assemblea dei Soci per la relativa approvazione, depositato i medesimi al Registro delle Imprese, anche in pendenza della suddetta approvazione;
2. l’Ente Comune di Bellizzi, negli anni 2012 e 2013, pur essendo socio unico verso una società in house ancorché in liquidazione, non si è costituito nelle assemblee di approvazione dei bilancio 2011 e 2012, pur ritualmente convocato;
3. dal punto di vista contabile sostanziale, i bilanci analizzati (2011, 2012 e 2013) risultano correttamente redatti, eccezion fatta per la mancata appostazione per competenza di interessi e sanzioni legate alle posizioni debitorie verso Agenzia delle Entrate, Inail, Inps ed Enpals, appostazioni effettuate in seguito alla acquisizione delle cartelle Equitalia;
4. non sono stati rilevati debiti non iscritti in bilancio;
5. i crediti commerciali (*ad accezione di quelli verso l’Ente*), sono stati correttamente appostati in bilancio anche se, per cause non imputabili all’Organo Amministrativo della società, sono risultati di improbabile riscossione per cause legate alle condizioni dei soggetti debitori;
6. per i crediti della società verso l’Ente (*pari a circa il 90% dell’intera massa creditoria*), si rileva che:
7. in sede di approvazione del bilancio dell’Esercizio 2013 della Cooperazione e Sviluppo in Liquidazione S.r.l., si è rilevato un credito Vs l’Ente pari ad Euro 313.067,10;
8. dall’analisi della documentazione ufficiale acquisita dalle mani del liquidatore di detta società, si rileva che l’ufficio Ragioneria, con nota del 20.03.2013 prot 5045, ai fini degli adempimenti di cui al D.L. 95/12 “*verifica crediti e debiti società partecipata*” ha richiesto a detta società “*un prospetto dal quale si evincano crediti e debiti vs l’Ente locale*” “ *ai fini del riscontro analitico delle poste a rendiconto 2012*”;
9. la Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione con pec del 26.03.2013 ore 18.56, a firma del liquidatore, comunicava i seguenti dati rilevati sul proprio bilancio al 31.12.2012: crediti verso l’Ente 335.623,12, debiti verso l’Ente 18.917,57;
10. dalla documentazione agli atti della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, risultano negli anni solleciti dei propri crediti, con cadenza almeno annuale, alcuni dei quali anche supportati da verbale del Collegio sindacale della medesima società;
11. la Giunta Comunale del 26.01.2015 ha preso atto che dette fatture erano relative ad attività operative rese, quindi generanti crediti certi ed esigibili (*con nota n. del 465 del 13.01.2015, il responsabile dell’area Pubblica istruzione ha verificato che l’importo delle fatture di sua competenza dovuto alla società Cooperazione e Sviluppo è pari a euro 17.012,50, con nota n. 1022 del 22.01.2015 allegata, il responsabile dell’area Utc ha verificato che l’importo delle fatture di sua competenza dovuto alla società Cooperazione e Sviluppo è pari a euro 239.094,56, con nota n. 846 del 20/01/2015 allegata, il responsabile dell’area Servizi alla persona ha verificato che l’importo delle fatture di sua competenza dovuto alla società Cooperazione e Sviluppo è pari a euro 20.641,15, con nota n. 1005 del 22/01/2015, allegata, il responsabile dell’area Polizia Municipale ha verificato e certificato che l’importo delle fatture di sua competenza dovuto alla società Cooperazione e Sviluppo è pari a euro 29.800,40, con nota n. 19085 del 10.12.2014, del responsabile del Servizio finanziario, è stata verificata la copertura finanziaria delle fatture trasmesse, rilevando che risultano associate fatture per euro 26. 453,48, con nota n. 1017 del 22.01.2015)*.

Sulla base della suesposta disamina, emerge che:

* l’Ente, nella veste di Socio Unico, negli anni 2012, 2013 e 2014 *(aprile*) non ha provveduto ad approvare i progetti di bilancio 2011, 2012 e 2013, pur redatti dal liquidatore e depositati al registro delle imprese, pur ritualmente convocato;
* l’Ente, in pari veste e nei medesimi anni non ha esercitato forme di controllo sull’avanzamento delle attività liquidatorie, sia nell’ambito dei propri diritti sociali, sia nel novero della normativa amministrativa che pur consente agli Enti di “eterodirigere” le proprie partecipate in house;
* l’Ente, nella veste di Cliente/Debitore, pur essendo edotto sull’ammontare dei crediti vantati dalla società verso se stesso (*in seguito a nota dell’ufficio Ragioneria del 20.03.2013 prot 5045, ai fini degli adempimenti di cui al D.L. 95/12 “verifica crediti e debiti società partecipata” …“ ai fini del riscontro analitico delle poste a rendiconto 2012”, ha ricevuto con posta elettronica certificata del 26.03.2013, a firma del liquidatore, l’estratto dei debiti e dei crediti verso l’Ente*), non ha adottato alcun provvedimento, anche di contestazione, scaturente dall’evidenza che nel proprio bilancio non vi fossero corrispondenti poste di debito verso la medesima società;
* l’Ente, nella veste di detentore del 100% del capitale sociale, ha assistito al depauperamento patrimoniale, giacché il patrimonio netto negativo di Euro 122 mila alla data di messa in liquidazione della società (aprile 2011), alla data di giugno 2014 e senza attività gestionali almeno dal 2012, raggiunge il valore negativo di Euro 819.489 (alla data del 31.12.2013).

In modo sintetico, *dalla data di messa in liquidazione della società (ultimo atto civilistico rilevato con la presenza del socio unico) e sino alla data del giugno 2014, non si rilevano approvazioni di bilanci, né atti amministrativi di riallineamento di crediti e debiti, mentre il patrimonio netto si depaupera di circa ulteriori 700 mila Euro, le sanzioni, gli interessi e gli aggi sulle pendenze fiscali raggiungono quota Euro 400 mila.*

Rispetto a tali evidenze, è d’uopo che l’Ente Comune di Bellizzi, avendo sanato la propria posizione civilistica di Socio/Cliente/Debitore con atti di ristrutturazione, ripiano perdita, riattivazione servizi e riallineamento crediti, verifichi eventuali profili di responsabilità amministrativa e conseguente danno erariale, nella ipotesi che:

* l’Ente amministrativamente era tenuto al riconoscimento per competenza di spese per servizi, quindi era tenuto ad iscrivere nel proprio bilancio debiti verso la società in house, per attività rivelatesi poi rese e, quindi, generanti in capo alla società medesima crediti certi ed esigibili;
* l’Ente amministrativamente era tenuto all’allineamento dei crediti e dei debiti verso la propria partecipata in house e, ove in presenza in dati disallineati, doveva avviare un procedimento ad hoc;
* l’Ente amministrativamente aveva l’obbligo di inscrivere nel proprio conto del patrimonio degli esercizi 2012 e 2013 le perdite civilistiche esposte nei bilanci della società negli anni 2011 e 2012;
* l’Ente amministrativamente era tenuto ad esercitare quanto previsto dalle normative sul controllo in house, quindi doveva rilevare il depauperamento patrimoniale, le mancate approvazioni dei bilanci, lo stato di insolvenza, l’inadempimento di tipo tributario, contributivo e previdenziale ed ogni altro fatto rilevato in sede di due diligence;
* l’Ente, nei suoi organi di indirizzo politico, non poteva esimersi dal costituirsi nell’assemblea di approvazione del bilancio di una società in house.